

Codice A1701B

D.D. 22 agosto 2025, n. 706

Rettifica del punto 10) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025. Recante "Provvedimento vendemmiale 2025 - D.O.C.G. Asti".



ATTO DD 706/A1701B/2025

DEL 22/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Rettifica del punto 10) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025. Recante “Provvedimento vendemmiale 2025 – D.O.C.G. Asti”

Con determinazione dirigenziale n.701 del 14 agosto 2025: “Legge 12 dicembre 2016 n.238; Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile, della riserva vendemmiale e della destinazione superi (esubero massimo di resa del 20%) della D.O.C.G. “Asti”, per la vendemmia 2025”, è stato adottato il provvedimento vendemmiale 2025 per la D.O.C.G. “Asti”.

Nel provvedimento sono state definite le rese ad ettaro di vino classificabile e la quantità delle stesse da destinare a stoccaggio obbligatorio. La destinazione superi, intesi come esubero massimo della resa fissata dal disciplinare di produzione del 20%, differenziata fra mosto parzialmente fermentato da uva Moscato e altri usi diversi da mosto e/o vino.

Successivamente alla pubblicazione dell’atto, il Settore produzioni agrarie e zootecniche ha rilevato alcuni errori materiali nella suddetta determinazione dirigenziale e pertanto si è evidenziata la necessità di rettificare il provvedimento.

In data 20 agosto 2025 è stata approvata la determinazione dirigenziale n. 704 di rettifica per mero errore materiale in cui veniva

1) sostituita la definizione “della riserva vendemmiale” contenuta nell’oggetto con la corretta definizione “stoccaggio obbligatorio”

2) sostituita la tabella contenuta nella premessa e nel punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n.701 del 14 agosto 2025 con la presente:

RESE/ha		VENDEMMIA			2025
D.O.C.G. ASTI					
TIPOLOGIA	RESA	STOCCATO	SUPERI	Destinazion e superi	

Asti o Asti Spumante	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	3 t/ha (22,5 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Asti o Asti Spumante metodo classico (metodo tradizionale)	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	3 t/ha (22,5 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	3 t/ha (22,5 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 1,2 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati,

				aceti ecc)
Asti spumante sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Asti spumante sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha))	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Santa Vittoria d'Alba	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate,

				distillati, aceti ecc)
Moscato d'Asti sottozona Strevi	9,00 t/ha (67,50 hl/ha)	0,5 t/ha (3,75 hl/ha)	2,4 t/ha (1,8 hl/ha)	1,8 t/ha (1,35 hl/ha) Mosto aromatico bianco da Uve Moscato; 0,6 t/ha destinati ad usi diversi da mosto e/o vino (succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc)

3) sostituito quanto espresso nel punto 12) del dispositivo della determinazione dirigenziale 701 del 14 agosto con il seguente capoverso: *“di dichiarare accoglibile la richiesta del Consorzio di Tutela in merito alla classificazione dei prodotti costituenti gli aumenti volumici derivanti dalle operazioni di presa di spuma definendo che a partire dal 1° settembre 2025, non possano essere classificati come prodotto a D.O.C.G. ASTI in tutte le sue tipologie”*.

In data 22 agosto 2025 (prot.63/AT/2025) il Consorzio di Tutela ha inviato comunicazione, con allegato estratto del verbale della seduta dell'Assemblea del 6 agosto 2025, in cui ha dichiarato che nella richiesta del 7 agosto 2025 (prot. n.61 AT/2025) non era stato riportato che la volontà dell'Assemblea era quella di escludere anche la destinazione a prodotti ex reg 251/2014 per la parte di superi di 1,2 t/ha (0,6 t/ha per le sottozone).

Nella medesima ha quindi richiesto di rettificare quanto espresso nella determinazione dirigenziale n.701 del 14 agosto 2025 al punto 10) del dispositivo che attualmente recita :*“di stabilire, ai sensi dell’art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Testo unico della vite e del vino”, che i prodotti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di prodotti diversi da vino quali: prodotti vitivinicoli da destinare a bevande ex REG.UE 251/2014, succhi di frutta, marmellate, distillati, aceti ecc.”* con il seguente:

10) di stabilire, ai sensi dell’art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Testo unico della vite e del vino”, che i prodotti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, per la frazione destinata ad altri usi diversi dal mosto e o vino, come riportato in tabella, non possano essere destinati a prodotto vitivinicolo per la produzione di bevande aromatizzate regolamentate con ex REG.UE 251/2014.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del

17/10/2016, così come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il punto 10) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 701 del 14 agosto 2025 recante “Provvedimento vendemmiale 2025 – D.O.C.G. Asti”, con il seguente:

10) di stabilire, ai sensi dell’art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Testo unico della vite e del vino”, che i prodotti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, per la frazione destinata ad altri usi diversi dal mosto e o vino, come riportato in tabella, non possano essere destinati a prodotto vitivinicolo per la produzione di bevande aromatizzate regolamentate con ex REG.UE 251/2014.

- di confermare in ogni altra parte le determinazioni dirigenziali n.701 del 14 agosto 2025 e n. 704 del 20 agosto 2025.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino